

contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno, per i generali di brigata, nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono iscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione, e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

(È approvato).

ART. 42.

Il grado di generale di armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità. Tale conferimento è fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che a quest'articolo è stato presentato dagli onorevoli camerati Moretti, Tecchio, Redenti, Silva, Steiner, Ferragatta, Gariboldi, Bifani, Magini, Savini, Mori Nino, Di Belsito, Pasti, Proserpio, il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il comma seguente:

«I generali designati per il Comando di un'Armata dovranno essere presi in esame ogni triennio per accertarne l'idoneità a mantenere la designazione di un Comando d'Armata. Il relativo giudizio è riservato al Capo del Governo». (Applausi).

È presente l'onorevole Moretti?

MORETTI. Presente.

PRESIDENTE. Intende ella illustrare questo suo emendamento?

MORETTI. Non occorre illustrazione.

PRESIDENTE. Non ha bisogno di illustrazione, lo credo anch'io.

L'onorevole Commissione vuole esprimere il suo pensiero su questo emendamento?

GUGLIELMOTTI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

FARINACCI. Entusiasticamente!

PRESIDENTE. Il Governo ha udito?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ho capito.

PRESIDENTE. Ci dica allora che cosa ne pensa!

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo....

PRESIDENTE. Se deve fare un lungo discorso, venga alla tribuna.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Sì, è importante. Accetto lo spirito dell'emendamento, col quale i proponenti desiderano che chi ha l'alta responsabilità di guidare un'Armata in guerra, sia in ogni momento nella piena efficienza delle sue forze fisiche, intellettuali, professionali. Però non accolgo l'emendamento proposto perchè:

1°) in relazione a tutto lo spirito della legge il generale designato d'Armata non confermato in tale carica dovrebbe essere esonerato anche dal comando di Corpo d'Armata;

2°) il controllo triennale perderebbe ogni efficacia.

Fo rilevare alla Camera che la legge implicitamente prevede ed attua quanto è nel pensiero dei proponenti, dato che il Ministro può collocare a disposizione il generale di Corpo d'Armata investito del comando designato d'Armata — e tale designazione è una qualifica non un grado — qualora constatati manchevolezze in chi regge così alto incarico. In ogni modo sarà cura del Ministero di emanare nel regolamento apposite norme che offrano le necessarie garanzie.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, ella ha udito l'onorevole Sottosegretario alla guerra? Accetta lo spirito dell'emendamento, ma non l'emendamento. Domando se ella insiste.

MORETTI. Ringrazio il Sottosegretario alla guerra per le precise dichiarazioni fatte. Dichiaro di ritirare l'emendamento, sicuro che lo spirito di esso sia già accolto, per volontà del Capo.

FARINACCI. È bastata questa discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 42 nel testo già letto.

(È approvato).

Continuiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 43.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

(È approvato).